REGOLAMENTO (CEE) N. 3642/90 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), entmodificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 857/84 (3) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/90 (4), fissa il periodo in base al quale vengono prese in considerazione per il calcolo del quantitativo di riferimento individuale le consegne o vendite dirette di latte o di prodotti lattiero-caseari agli acquirenti ovvero da parte dei produttori; che occorre integrare detto regolamento, tenuto conto del fatto che l'atto di adesione fa obbligo al Portogallo di applicare il regime del prelievo supplementare a decorrere dal 1° gennaio 1991 e che, per quanto riguarda le vendite dirette, è necessario completare per il Portogallo l'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 paragrafo 1, secondo comma è modificato come segue:
   — alla lettera a), i termini «gli Stati membri diversi dal Regno di Spagna e, a decorrere dal 1° aprile 1991, dalla Repubblica federale di Germania limitatamente al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca» sono sostituiti dai termini: «gli Stati membri diversi dal Regno di Spagna, dalla Repubblica portoghese e, a partire dal 1° aprile 1991, dalla Repubblica federale di Germania, limitatamente al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca»;
   — è aggiunta la lettera d) seguente:
   «d) in Portogallo, il quantitativo di riferimento di cui al primo comma è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato durante l'anno civile 1990, previa applicazione, se del caso, di un quantitativo garantito di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68.»

2) Il testo dell'articolo 3, punto 3), primo comma, ultima frase è sostituito dal testo seguente:
   «Tuttavia,
   — in Spagna, tali produttori ottengono, su loro richiesta , che venga preso in considerazione un altro anno di riferimento all'interno del periodo 1983—1985;
   — per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tali produttori ottengono, su loro richiesta, che venga preso in considerazione un altro anno di riferimento all'interno del periodo 1987—1989;
   — in Portogallo, tali produttori ottengono, su loro richiesta, che venga preso in considerazione un altro anno di riferimento all'interno del periodo 1988—1990.»

3) L'articolo 6, paragrafo 1, è modificato come segue:
   — al secondo comma, lettera a), i termini «gli Stati membri diversi dal Regno di Spagna» sono sostituiti dai termini «gli Stati membri diversi dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese»;
   — al secondo comma è aggiunta la seguente lettera c):
   «c) in Portogallo, il quantitativo di riferimento del produttore è pari al totale delle vendite dirette du lui effettuate durante l'anno civile 1990, previa applicazione, se del caso, di un determinato coefficiente»;
   — è aggiunto il comma seguente:
   «Il comma precedente è applicabile anche in Portogallo; il periodo preso in considerazione è il periodo 1988—1990.»

4) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1991.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
(4) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

ALLEGATO

«ALLEGATO

Quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 (produttori di latte che vendono direttamente al consumatore) del presente regolamento e periodi di applicazioni di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68

(in 1 000 t)

	2.4.1984 – 31.3.1985	1.4.1985 – 31.3.1986	1.4.1986 – 31.3.1987	1.4.1987 – 31.3.1988	1.4.1988 – 31.3.1989	1.4.1989 – 31.3.1990	1.4.1990 – 31.3.1991	1.4.1991 – 31.3.1992
Belgio	480	450	400	387,660	380,809	380,809	380,809	380,809
Danimarca	1	1	1	0,980	0,970	0,970	0,970	0,970
Germania	305	130	130	94,400	93,100	93,100	93,100	153,100 (1)
Grecia	116	116	46	45,080	44,620	4,620	4,620	4,620
Spagna	—	750	750	685,000	677,500	527,500	527,500	527,500
Francia	1 183	1 014	874	756,520	747,780	747,780	747,780	747,780
Irlanda	16	16	16	15,680	15,520	15,520	15,520	15,520
Italia	1 116	1 116	1 116	1 093,680	1 082,520	1 082,500	732,520	732,520
Lussemburgo	1	1	1	0,980	0,970	0,970	0,970	0,970
Paesi Bassi	145	95	95	93,100	92,150	92,150	92,150	92,150
Portogallo	—	—	—	—	—	—	—	121,000
Regno Unito	398	395,426	395,426	387,517	383,563	383,563	383,563	383,563

(1) Di cui 60 000 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.»